



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede che i criteri e le modalità di concessione per la garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, che dispone che il comitato di cui al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo di garanzia, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, il 25 giugno 2012, Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigianocassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto direttoriale 22 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, reg.ne prev. n. 2584, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 15 settembre 2016;

Visto il decreto direttoriale 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2017, Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, reg.ne prev. n. 677, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 31 maggio 2017;



Visto l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione;

Visto il provvedimento di costituzione del previsto consiglio di gestione adottato da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. (già Mediocredito Centrale S.p.a.), come sopra indicato mandataria del RTI gestore del Fondo, con decorrenza 15 gennaio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale, di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. n. 7839/17 del 28 luglio 2017, con la quale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 21 luglio 2017;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto rappresentato nella predetta nota di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., prevedere un congruo periodo dilatorio per l'entrata in vigore delle modifiche e integrazioni di cui al presente decreto, al fine di consentire ai soggetti richiedenti le garanzie del Fondo di adeguare le proprie procedure interne ai nuovi adempimenti introdotti;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

(Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 21 luglio 2017.

2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le disposizioni operative conseguentemente aggiornate con le modifiche e integrazioni di cui al comma 1.



Art. 2.
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data che sarà indicata con apposita circolare di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del RTI gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Al fine di consentire ai soggetti richiedenti la garanzia del Fondo di adeguare le proprie procedure interne alle disposizioni e agli adempimenti introdotti con le modifiche e le integrazioni approvate con il presente decreto, la circolare di cui al comma 1 è adottata non prima di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del comunicato con cui è data notizia dell'avvenuta adozione del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2017

IL MINISTRO

Firmato Calenda